



Firenze, 30 ottobre 2024

Oggetto: Atto del Governo n. 213 recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita".

Spett.le II Commissione Giustizia della Camera,

chiedo di porre il mio sentito ringraziamento al Presidente della II Commissione Giustizia, On. Maschio per aver prestato attenzione al contributo che avrei potuto portare in merito all'Atto del Governo n. 213 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita".

A questo proposito, i miei commenti propositivi di modifica del correttivo sono davvero minimi e riguardano la **durata** della mediazione, i **requisiti** di qualificazione dei mediatori e dei formatori, l'**obbligo di buona fede e lealtà** delle parti (v. allegato alla presente).

Il tempo che mi è stato concesso è molto limitato e, non potendo elaborare un testo scritto articolato e approfondito a causa di impegni improrogabili, mi limito a precisare in questa sede (e nel file allegato) che:

- per la durata della mediazione (art. 6) dovrebbe rimanere la previsione di tre mesi, con la possibilità di proroga su accordo delle parti di tre mesi in tre mesi fino a un anno; occorre evitare che la mediazione realizzi un'altra procedura "infinita";

- sui i requisiti di qualificazione dei mediatori e formatori (art. 16 bis) è indispensabile attribuire rilievo alla formazione di base già acquisita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, con eventuale obbligo di formazione integrativa di 30 ore;

- dovrebbe essere esteso agli avvocati che assistono le parti l'obbligo di buona fede e lealtà (art. 8 ter, comma 5).

Aggiungo che il più significativo e fondato correttivo al decreto 149/2022 sarebbe la previsione di un **Ufficio centrale Sistema Mediazione Civile e Commerciale (SMCC)** a livello nazionale, finalmente strutturato con componenti qualificati esperti in materia di ADR e in particolare di Mediazione dei conflitti, con funzione di coordinamento delle più evolute *policies* a beneficio del funzionamento della Giustizia, della coesione sociale e della evoluzione della cultura giuridica e sociale nel Paese.

Rimango, invece, profondamente critica rispetto ai contenuti del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150: un esempio di pessima, confusa, inesatta, dannosa opera di regolamentazione ministeriale, cui qualsiasi Legislatore ragionevole e animato dalla volontà di produrre benefici al Paese si preoccuperebbe di porre rimedio. Invito a questo proposito, il Presidente On. Maschio a leggere il D.M. 150/2023 per rendersi conto personalmente della profonda e allarmante valenza confusoria del testo, che non potrà che disincentivare la pratica della mediazione dei conflitti, fra l'altro imponendo, oltre alle indispensabili spese di mediazione, un costo aggiuntivo in caso di accordo! Come a voler penalizzare i confliggenti che condividano la soluzione della disputa con l'ausilio del mediatore.

Confidando moltissimo nell'intervento del Legislatore, e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo i migliori saluti